

AGEVOLAZIONI***Per un'agricoltura sempre più green e circolare***

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ormai è evidente come le **politiche comunitarie** siano rivolte verso un'**economia** sempre più **sostenibile** e quindi **green**.

Forse in quest'ottica sarebbe stato utile incentivare maggiormente, nell'ambito ad esempio del credito per l'acquisto di beni strumentali, la scelta verso soluzioni meno impattanti in termini ambientali.

Sicuramente il **comparto agricolo** risponde appieno, in ragione della sua **multipolarità** a tali esigenze e obiettivi, tant'è che sin dall'ormai lontano 2005 il Legislatore, tramite la Legge Finanziaria per il 2006 ([L. 266/2005](#)) e più precisamente [articolo 1, comma 423](#) ha previsto che "...la **produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche** nonché di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse** ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.".

Tali attività sono suddivisibili in **4 tipologie**:

- produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica;
- produzione di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale;
- produzione di carburanti vegetali; e
- produzione di prodotti chimici.

Da un punto di vista **fiscale**, la qualifica di attività connesse ha, in origine, permesso di fruire di una **tassazione light** fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza.

Successivamente, con l'[articolo 22 D.L. 66/2014](#) e, in **via definitiva**, con la **Legge di Stabilità per il 2016** si è **modificato il regime impositivo** per la produzione fotovoltaica e agroforestale

prevedendo che una parte rientra nel reddito agrario mentre l'eccedenza è tassata quale prestazione di beni e servizi in misura forfettaria pari al **25% del volume d'affari** generato.

Al contrario, la produzione di **carburanti vegetali**, quali il **biogas**, e di **prodotti chimici vegetali** trova, al rispetto dell'utilizzo prevalente di prodotti derivanti dalla propria attività agricola principale, piena **copertura nel reddito fondiario**.

Per supportare un'economia sempre più *green*, il Legislatore ha introdotto anche alcune forme incentivanti quali sono, ad esempio, i c.d. **certificati bianchi** che vengono riconosciuti per progetti di efficientamento energetico e che, da un punto di vista fiscale, come chiarito con la **consulenza giuridica n. 954-21/2014** del 15 maggio 2015, trovano piena copertura nel reddito agrario.

Altra tipologia di **certificati green** presente sul mercato italiano e non solo, è quella rappresentata dai **VERs**, consistenti in "**quote di emissione**", o, per meglio dire, nel **diritto a emettere una tonnellata di biossido di carbonio** per un periodo determinato.

In altri termini, il Legislatore, invece di adottare una vera e propria **politica premiale nei confronti dei soggetti green**, ad esempio garantendo dei contributi o delle detassazioni, di fatto incentiva permettendo la permanenza sul mercato di chi **produce inquinando**.

L'aumento della forestazione e delle piantagioni sicuramente può rappresentare una strada per il miglioramento dell'aria e, quindi, perché non riconoscere anche all'attività di cessione dei **crediti di emissione CO₂** natura di **attività connessa** con conseguente **tassazione su base catastale** dei ricavi ottenuti?

Tale è stata la domanda di una società agricola cui l'**Agenzia delle entrate**, con la [risposta a interpello n. 365/2020](#) ha dato risposta.

L'istante, in particolare, riteneva di poter ricondurre tali cessioni nell'ambito dell'[articolo 56-bis Tuir](#) e, in particolare tra le attività dirette alla **fornitura di servizi** per le quali il **comma 3** prevede una tassazione in misura pari al **25%** dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.

Purtroppo la **risposta** dell'Agenzia delle entrate è stata **negativa** in ragione della circostanza per cui la **cessione** delle quote di emissione, i c.d. **VERs**, derivanti dal "sequestro" di CO₂ realizzato volontariamente mediante la coltivazione del fondo **non** viene espressamente **qualificata** come **attività connessa** a quella agricola da alcuna norma come, al contrario, avviene per le attività di cui al [comma 423](#) della Finanziaria per il 2006.

Tale **conclusione**, che bisogna precisare è **corretta** in punto di interpretazione della norma, **porta**, quale **conseguenza indiretta**, che **talè attività non potrà mai essere oggetto di una società agricola** come definita dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) in quanto l'Agenzia delle entrate, negando l'applicabilità del regime fiscale di cui all'**articolo 56-bis Tuir** ha precisato che il

motivo deriva dal fatto che l'attività “**non è assimilabile a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile**”.

Come noto, infatti, per essere **società agricole** è necessario avere quale **oggetto esclusivo l'esercizio delle attività previste dall'[articolo 2135 cod. civ.](#)**.

A ben vedere, siffatta impostazione comporta l'**impossibilità** dell'esercizio di tale attività anche da parte delle **società semplici**, a prescindere dall'eventuale **qualifica di società agricola**, in quanto per queste forme societarie, come noto, è **inibito l'esercizio di un'attività commerciale** quale è la cessione dei VERs.

Il tutto nella speranza di una modifica della norma, in modo tale da perseguire veramente un'economia sempre più **green e circolare** come auspicato dalla stessa Unione Europea.